

Circolare 2008/42

Riserve – assicurazione contro i danni

Riserve tecniche nell'assicurazione contro i danni

Riferimento: Circ. FINMA 08/42 «Riserve– assicurazione contro i danni»
 Data: 20 novembre 2008
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2009
 Ultima modifica: 31 marzo 2017 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
 Concordezza: sostituisce la Direttiva UFAP 2/2008 «Riserve nell'assicurazione contro i danni» del 6 novembre 2008
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
 LSA art. 4 cpv. 2 lett. d, 16, 22 cpv. 1 e 3, 25 cpv. 6, 26 cpv. 3
 OS art. 54, 68, 69, 111b
 Accordo del 10 ottobre 1989 tra la Confederazione Svizzera e la CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con All., Protocollo, scambi di lettere, Dichiarazione e Atto finale)

Destinatari																											
LBCR			LSA			LisFi						LinFi					Licol					LRD		Altri			
	Banche			Assicuratori			Gestori patrimoniali																				
	Gruppi e congl. finanziari.			Gruppi e congl. assicurativi			Trustee																				
	Altri intermediari			Intermediari assicurativi																							
X																											

I. Scopo	nm.	1-2
II. Campo di applicazione	nm.	3-4
III. Principi	nm.	5-10
IV. Tipologie di riserve tecniche	nm.	11-26.1
A. Riporti di premi	nm.	11
B. Riserve per sinistri	nm.	12-13
C. Riserve di sicurezza e di compensazione	nm.	14-19
D. Riserve per partecipazioni alle eccedenze previste contrattualmente	nm.	20
E. Riserve tecniche per rendite	nm.	21-25
a) Capitali di copertura per le rendite ai sensi della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)	nm.	21-24
b) Capitali di copertura per rendite diverse da quelle ai sensi della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)	nm.	25
F. Tutte le altre riserve necessarie alla costituzione di riserve sufficienti	nm.	26-26.1
V. Processi e controlli	nm.	27-31
A. Processo relativo ai sinistri	nm.	27
B. Determinazione delle riserve necessarie	nm.	28-29
C. Documentazione	nm.	30-31
VI. Abrogato	nm.	32

I. Scopo

La presente circolare ha come scopo la regolamentazione della costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche per il bilancio statutario, sulla base dell'art. 16 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e degli artt. 54, 68 e 69 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011). 1*

Nel testo si definiscono i requisiti concernenti la tipologia e l'entità delle riserve tecniche come pure i principi per il relativo calcolo. 2

II. Campo di applicazione

La presente circolare ha per oggetto diritti derivanti da contratti di assicurazione, ad eccezione dei portafogli assicurativi esteri le cui garanzie devono essere costituite all'estero ai sensi dell'art. 17 LSA. 3

La circolare si applica ai rami assicurativi da B1 a B18 secondo quanto disposto nell'OS (Allegato 1). Le particolarità del ramo B2 (malattia) sono disciplinate a parte. La presente circolare si applica al ramo assicurativo B2 nella misura in cui la Circ. FINMA 10/3 «Assicurazione malattie ai sensi della LCA» non contenga indicazioni specifiche sulla costituzione delle riserve. 4*

III. Principi

Le riserve tecniche sufficienti sono composte dalle riserve tecniche necessarie e dalle riserve di compensazione. 5*

a. Le riserve tecniche necessarie al giorno di riferimento rappresentano una stima dei pagamenti e dei costi dovuti dopo tale data per coprire tutte le pretese in essere nel giorno di riferimento derivanti da contratti di assicurazione. I pagamenti e i costi non possono essere attualizzati, tranne per il calcolo delle riserve tecniche per rendite. 6*

In termini matematici, le riserve tecniche necessarie rappresentano una stima condizionalmente fedele del valore atteso condizionato dei futuri flussi di pagamento, basata sulle informazioni disponibili al momento della stima. Tali riserve non sono né troppo prudenti né troppo azzardate e, in particolare, non contengono alcun rafforzamento intenzionale. 7*

b. Le riserve di compensazione vengono create per colmare le incertezze nella determinazione delle riserve necessarie (rischio di sicurezza o di parametro) e per assorbire le fluttuazioni aleatorie conseguenti al verificarsi di sinistri (rischio di fluttuazione in senso stretto). Tali riserve servono a controbilanciare, interamente o parzialmente, i risultati negativi della gestione delle riserve tecniche necessarie come pure le fluttuazioni del costo complessivo dei sinistri. 8

L'impresa di assicurazione deve essere in grado di suddividere le riserve in riserve necessarie e riserve di compensazione. 8.1*

Le riserve tecniche sufficienti devono in ogni caso ammontare almeno al valore conforme al mercato degli impegni. Questo valore è composto dalla miglior stima possibile degli impegni secondo l'Allegato 3 OS e dall'importo minimo secondo l'art. 41 cpv. 3 OS. 9*

Le riserve tecniche devono essere calcolate al lordo e al netto, ovvero con e senza l'inclusione dei crediti nei confronti dei riassicuratori derivanti da contratti di riassicurazione. 10

IV. Tipologie di riserve tecniche

A. Riporti di premi

I riporti di premi al giorno di riferimento comprendono la parte del premio relativa al periodo successivo a tale data e non possono essere compensati con le spese di acquisizione non ancora ammortizzate. 11

B. Riserve per sinistri

Le riserve per sinistri al giorno di riferimento comprendono i pagamenti e i costi dovuti dopo tale data per tutti i sinistri insorti prima di tale data. Ciò riguarda i casi di sinistro in sospeso al giorno di riferimento, i casi di sinistro non ancora notificati al giorno di riferimento (*incurred but not yet reported*, IBNYR), le riaperture dei casi di sinistro già chiusi al giorno di riferimento e le spese di trattamento dei sinistri. 12*

Per spese di trattamento dei sinistri si intendono le spese generate nell'ambito della liquidazione dei sinistri. Esse sono composte dalle spese direttamente riconducibili ai singoli casi di sinistro (*allocated loss adjustment expenses*, ALAE) e dalle spese che non possono essere direttamente attribuite ai singoli casi (*unallocated loss adjustment expenses*, ULAE). 13

Le riserve per sinistri vengono calcolate in conformità ai nm. 6 e 7. 13.1*

C. Riserve di sicurezza e di compensazione

Le riserve di sicurezza e di compensazione comprendono tutte le somme finalizzate a compensare eventuali risultati di gestione negativi delle riserve tecniche necessarie nonché eventuali fluttuazioni del costo complessivo dei sinistri. 14

Rientrano nelle riserve di sicurezza e di compensazione in particolare: 15

a. le riserve di compensazione di cui al punto III lett. b che non possono essere direttamente attribuite a riserve tecniche di altro tipo; 16

b. abrogato; 17*

c. le riserve di compensazione nell'assicurazione crediti secondo il metodo n. 2 nell'Allegato n. 5 all'Accordo del 10 ottobre 1989 tra la Confederazione Svizzera e la CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, con riserva del punto 2.3 del metodo n. 2 nell'Allegato n. 5 sopra menzionato. 18

I metodi e i principi concernenti la costituzione e lo scioglimento delle riserve di sicurezza e di 19

compensazione devono essere stabiliti nel piano di esercizio.

D. Riserve per partecipazioni alle eccedenze previste contrattualmente

Le riserve per partecipazioni alle eccedenze previste contrattualmente al giorno di riferimento comprendono la parte di eccedenze da corrispondere dopo tale data relative al periodo precedente a tale data. 20

E. Riserve tecniche per rendite

a) Capitali di copertura per le rendite ai sensi della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

I capitali di copertura delle rendite devono essere calcolati in base ai principi stabiliti nell'art. 108 dell'Ordinanza del 20 dicembre sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF). 21

Per il finanziamento del necessario capitale di copertura delle rendite in seguito a una modifica delle basi di calcolo approvate dal Consiglio federale occorre costituire delle riserve, le quali devono essere incluse nelle riserve tecniche per le rendite. 21.1*

Le riserve per le indennità di rincaro corrispondono agli impegni nei confronti del fondo di garanzia per le rendite future: 22*

a. abrogato 23*

b. abrogato 24*

b) Capitali di copertura per rendite diverse da quelle ai sensi della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

I capitali di copertura delle rendite al giorno di riferimento comprendono i pagamenti dovuti sotto forma di rendita dopo tale data per tutti i casi di sinistro che comportano il diritto a una rendita sorto già prima di tale data. I pagamenti includono le indennità di rincaro per le rendite che devono essere adeguate al rincaro. I capitali di copertura delle rendite non possono risultare inferiori a quelle ottenute dall'attualizzazione dei pagamenti con la curva di rendimento esente da rischio. Occorre motivare eventuali deroghe a questo principio nel piano di esercizio. 25

F. Tutte le altre riserve necessarie alla costituzione di riserve sufficienti

Tutte le altre riserve necessarie alla costituzione di riserve sufficienti devono essere costituite, se necessario, sulla base dei principi descritti al punto III. La denominazione e lo scopo di queste riserve devono essere descritti nel piano di esercizio. 26*

Nelle altre riserve necessarie per la costituzione di riserve sufficienti rientrano in particolare anche le riserve per eventi di grandi proporzioni secondo l'art. 78 LAINF. Queste riserve corrispondono agli impegni nei confronti del fondo di compensazione. 26.1*

V. Processi e controlli

A. Processo relativo ai sinistri

L'impresa di assicurazione definisce il processo relativo ai sinistri e alle riserve a livello di sinistro individuale (*case reserve*) e lo organizza in modo appropriato. Definisce inoltre le regole per la registrazione, la modifica, lo scioglimento e il controllo delle riserve per sinistri individuali, tenendo conto delle particolarità delle varie categorie di sinistro e dei metodi di calcolo delle riserve (riserva individuale, riserva forfettaria). Infine, garantisce la qualità delle stime dei sinistri e il rispetto delle direttive inerenti alla stima, verificandole in maniera adeguata. 27

B. Determinazione delle riserve necessarie

I dati utilizzati per il calcolo delle riserve necessarie devono essere aggiornati al momento del conteggio. Nella determinazione o nella modifica delle riserve per sinistri, l'impresa di assicurazione garantisce, nell'ambito del trattamento dei sinistri, che le informazioni e gli sviluppi sono sempre aggiornati. 28

Le riserve necessarie devono essere determinate secondo principi attuariali riconosciuti. Mediante «triangoli di liquidazione» o altri metodi appropriati, l'impresa di assicurazione deve garantire il controllo efficace della gestione delle riserve necessarie. 29

C. Documentazione

L'impresa di assicurazione è tenuta a documentare la coerenza dei dati nell'allestimento dei conti, il metodo applicato per la stima delle riserve tecniche necessarie indicando il fattore di incertezza impiegato nel calcolo, l'entità delle riserve di sicurezza e di compensazione come pure i risultati ottenuti. 30

La FINMA definisce i dati che devono figurare nel rapporto di sorveglianza relativo alle riserve tecniche. 31

VI. Abrogato

Abrogato 32*

Questa circolare è modificata come segue:

Modifiche del 3 dicembre 2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

nuovi nm.	8.1, 13.1
nm. modificati	4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 26
nm. abrogato	32
altre modifiche	modifica del titolo prima dei nm. 25 e 26

Inoltre, in tutta la circolare i rimandi all'ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) sono stati adeguati alla versione entrata in vigore il 1° luglio 2015 e i termini «provvisione matematica delle rendite» e «provvisione matematica» sono stati sostituiti dal nuovo concetto impiegato nell'OS di «riserve tecniche per rendite».

Modifiche del 31 marzo 2017 entrate in vigore il 16 maggio 2017.

nuovi nm.	21.1, 26.1
nm. modificati	11, 22
nm. abrogati	17, 23, 24